

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Regime transitorio

1. Dalla data di prima approvazione del Piano avvenuta con delibera di C.P. n.43/2002, nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di approvazione del Piano e i cui lavori non siano effettivamente iniziati ai sensi dell'Art. 1 della L.R. n. 4/1975, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel Piano medesimo.

Peraltro, solo previa verifica da parte della Provincia che, sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano, l'intervento non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi, di cui all'allegato 5 nel caso di inondabilità, e l'assunzione delle misure di protezione civile di cui all'allegato 7, possono essere realizzati gli interventi urbanistici ed edilizi:

- a) assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione del Piano,

ovvero

- b) assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati dopo la data di adozione del Piano in relazione ai quali i Comuni o i soggetti interessati non abbiano presentato osservazioni in quanto *non in contrasto con la disciplina del Piano adottato ma comunque coerenti con la D.G.R. 1411/99.*

Art. 23 bis - Regime transitorio per le varianti al Piano

1. Le previsioni contenute nelle varianti sostanziali al Piano di Bacino adottate ai sensi dell'art. 9 della l.r. 58/2009, producono, sino alla loro approvazione ed entrata in vigore, gli effetti di salvaguardia di cui all'art.17 comma 6 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9 e ss.mm. e ii.
2. Dalla data di adozione delle varianti sostanziali o da quella di approvazione delle varianti non sostanziali, come rispettivamente definite nell'art. 10 della l.r. 58/2009, non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nella variante medesima, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo edilizio rilasciato precedentemente all'adozione della variante conformemente al piano di bacino vigente e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1, penultimo ed ultimo comma della L.R. n° 4 del 18.01.1975.
3. Nel caso di:
 - a) interventi urbanistici ed edilizi, conformi al piano di bacino previgente, già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione o approvazione di cui al comma 2,

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE